N. 2025 R.G. Assise N. 2024 R.G.N.R.

N. 10/25 SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA PRIMA CORTE DI ASSISE DI MILANO

Nella seguente composizione:

Dott.ssa Antonella Bertoja	Presidente est.
Dott.ssa Sofia Luigia Fioretta	Giudice
Sig.ra Dunia Grandi	Giudice popolare
Sig.ra Rita Mischitelli	Giudice popolare
Sig. Giulio Pozzoli	Giudice popolare
Sig.ra Graziella Palmieri	Giudice popolare
Sig. Mauro Battistata	Giudice popolare
Sig.ra Alessandra Lorenzi	Giudice popolare

In data 2.7.2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale nei confronti di

nato il in Germania, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore di fiducia (v. verbale dell'udienza dell'11.6.2025);

DETENUTO – PRESENTE

Difeso di fiducia dall'avv. del Foro di Milano.

IMPUTATO

a) Del delitto p. e p. dall'art. 628, comma 2 e 3, n. 1 e 61 n. 5 c.p. *perché, dopo essersi impossessato di un paio di cuffie wireless marca Music Sound con l'auricolare di modesto valore (euro 14,00) che strappava dal collo di che camminava su una pubblica via di Rozzano alle ore 3,00 circa, gli usava violenza consistita nel colpirlo con un coltello al torace per assicurarsi il possesso del bene con le modalità meglio descritte al capo b), cagionandogli la morte.*

Con le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto profittando di circostanze di tempo (ora notturna) tali da ostacolare la privata difesa e con l'uso di un'arma (coltello da cucina).

In Rozzano l'11.10.2024.

b) delitto p. e p. dagli artt. 575, 576, n. 1, 577 n. 4, 61 n. 5 c.p. *per avere cagionato la morte di colpendolo con un coltello al petto; in particolare, dopo essere uscito dalla propria abitazione in Via alle ore 2.55 circa e avere per caso incontrato il*

lungo Viale a Rozzano gli strappava le cuffie wireless marca Music Sound dal valore di circa Euro 14.00 che questi indossava e, alla reazione della vittima che tentava di riprendersele, gli sferrava un colpo singolo al torace in regione pettorale destra con un coltello a lama liscia e mono tagliente, lasciandolo agonizzante al suolo, per morire all'Istituto Clinico Humanitas, dove decedeva alle ore 3.49 per "acuta anemia meta emorragica da lesioni viscerali toraciche da singola ferita da arma bianca punta e taglio".

Con le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto profittando di circostanze di tempo tali da ostacolare la privata difesa (ora notturna), per motivi abietti e futili e per assicurarsi il prodotto del reato di cui al capo a).

In Rozzano l'11.10.2024.

In cui sono parti civili:

e , assistiti dall'avv. del Foro di Monza.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Pubblico Ministero: affermata la responsabilità penale dell'imputato con l'esclusione delle circostanze aggravanti contestate nei capi d'imputazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, chiede la condanna ad anni 20 di reclusione;

Difensore delle parti civili: chiede che l'imputato sia condannato alla pena di giustizia senza riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e riconosciute le aggravanti contestate; chiede il risarcimento dei danni subiti con richiesta di provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle parti civili costituite; deposita memoria scritta corredata da allegati e nota spese;

Difensore dell'imputato: chiede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate e minimi di pena.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In diritto.

Una volta compendiate le risultanze probatorie ed esposti gli elementi a carico dell'imputato, più che sufficienti ed esaustivi al fine di affermarne la penale responsabilità, occorre ora affrontare le questioni relative alla qualificazione giuridica della fattispecie concreta.
A tal riguardo, risulta lapalissiano, seppur doveroso, ricordare che, nonostante la presenza di numerosi sistemi di videosorveglianza lungo le vie percorse dalla persona offesa e nonostante il minuzioso lavoro di raccolta e di analisi delle immagini svolto dalla polizia giudiziaria, l'omicidio di è avvenuto all'interno di una cosiddetta "zona cieca", cioè in un'area non coperta dal campo di azione di alcuna telecamera. Allo stesso modo, nessun testimone ha avuto percezione diretta del delitto, come è risultato dalle indagini espletate dagli organi inquirenti, i quali hanno identificato ed escusso a sommarie informazioni le uniche persone che erano state riprese dalle telecamere in prossimità del luogo del delitto: e , ossia due giovani che, a bordo di uno *scooter*, si erano fermati per fare rifornimento presso il distributore "Eni" di viale in un orario compatibile con quello dell'omicidio. Questi ultimi hanno riferito di non aver né visto né udito alcunché di rilevante, ma di essersi accorti esclusivamente dell'arrivo delle pattuglie dei Carabinieri mentre facevano rifornimento e di essersi quindi avvicinati incuriositi. Inoltre, l'assenza di testimoni è stata confermata dal medesimo imputato in occasione dell'interrogatorio reso al Pubblico Ministero, quando lo stesso ha riferito che non erano presenti altre persone nel luogo in

cui aveva incrociato e aggredito ("*C'erano altre persone in viale Romagna?*"; "*No non c'era nessuno*").
Pertanto, al fine di ricostruire le condotte di e di sussumerle nelle fattispecie astratte delineate dal legislatore, occorre far riferimento alle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato, le quali hanno trovato riscontro negli esiti delle consulenze medico legali e genetiche e non sono risultate distorte nei loro contenuti, nonostante il fisiologico contegno difensivo tenuto dall'imputato, che ha voluto evidentemente "stemperare" o "giustificare" alcuni tratti delle proprie condotte, ma senza alterarne le linee essenziali.

Come evidenziato chiaramente da , egli era uscito per strada quella notte e, avendo incrociato la persona offesa, aveva deciso "*di prendergli tutto, tutto quello che aveva*", per poi rivendere la *res furtiva*. Pertanto, si era avvicinato a breve distanza dal giovane e gli aveva strappato le cuffie che calzava "*dietro la nuca, al collo*". aveva quindi reagito, colpendo il suo aggressore con "*due colpi*", che l'imputato ha espressamente escluso fossero dei pugni. Di conseguenza, a suo dire a causa di una spinta adrenalinica suscitata dalla reazione della sua vittima, aveva estratto il coltello da cucina che aveva con sé e aveva ferito la persona offesa con un colpo che, seppure descritto al Pubblico Ministero con il termine edulcorato di "*fendente*", è stato invece qualificato correttamente, negli altri casi, con l'espressione "*coltellata*" o con il verbo "*conficcare*", molto più aderenti alla natura del colpo inferto e ai dati obiettivi emergenti dalle relazioni dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero.
Queste ultime forniscono un quadro oggettivo non significativamente divergente da quanto riferito dall'imputato, perché non solo hanno riscontrato la presenza di un'unica ferita da arma bianca, pur avente caratteristiche di spiccata lesività, ma hanno anche escluso la presenza di ferite da difesa "attiva" o "passiva" sul corpo della persona offesa, sottolineando in tal modo il carattere repentino e cronologicamente circoscritto dell'aggressione. Inoltre, sull'unico degli oggetti della persona offesa che non è stato rinvenuto sul luogo del delitto, e cioè sulle cuffie sottratte a , è stato rinvenuto il DNA dell'imputato, a riprova dell'azione predatoria indirizzata sull'oggetto e del suo successivo impossessamento da parte di . Tali cuffie, difatti, secondo quanto riferito al Giudice delle Indagini Preliminari, sono state occultate dall'imputato sotto il proprio giubbotto, nel tragitto che lo ha ricondotto a casa a seguito del delitto (e, del resto, non sono state immortalate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona di via).

Alla luce di quanto brevemente ricordato, la condotta tenuta da la notte dell'11.10.2024 integra chiaramente il delitto di rapina impropria aggravata, contestato al capo a).
Difatti, come ammesso dal medesimo imputato e come reso evidente dal successivo rinvenimento degli auricolari, ha sottratto le cuffie di , "*strappandogliele*" di dosso. A tale sottrazione – perpetrata con modalità non dissimili a quelle del delitto di cui all'art. 624 *bis* co. 2 c.p., perché consistite nell'esplicazione di una *vis* diretta in primo luogo nei confronti della *res* e non della persona – ha fatto seguito un uso consapevole della violenza in danno di , finalizzato ad assicurare l'impossessamento del bene. Del resto, come riferito dallo stesso , la scelta di sferrare il colpo d'arma bianca è sorta a seguito della reazione della persona offesa all'azione predatoria ed è stata perciò finalizzata a disinnescare e ad avvilire l'efficacia di qualsiasi tentativo intrapreso da quest'ultima per recuperare i propri auricolari. A tale azione ha fatto seguito l'effettivo impossessamento del bene – trasportato dall'imputato presso la sua abitazione – circostanza che non incide chiaramente sulla consumazione del delitto, per la quale è sufficiente la mera sottrazione della *res furtiva*, ma rappresenta un elemento indicativo della direzione finalistica dell'azione violenta esplicata da .
Risulta pertanto sussistente anche l'elemento soggettivo del reato in esame, costituito dal dolo generico della sottrazione della *res* e dal dolo specifico di assicurarsi l'impossessamento del bene, che deve sorreggere l'azione violenta del reo. Tali forme di volontà e rappresentazione dell'evento criminoso trovano indiscutibile testimonianza nell'agito dell'imputato, il quale, peraltro, ha esplicitato in più occasioni di essere stato mosso da un preciso intento, vagliato lucidamente, e cioè dalla volontà di sottrarre a "*tutto quello che aveva*", per poi rivendere il maltolto.

Allo stesso modo, è evidente l'esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato al capo b), ossia del delitto di omicidio doloso commesso in danno di .
Non occorre soffermarsi sulla materialità del delitto, essendo sufficiente ricordare che la persona offesa è deceduta alle ore 03:49 dell'11.10.2024 presso l'ospedale Humanitas di Rozzano, a causa di uno "*shock emorragico dopo trauma penetrante al torace*", riconducibile, in base agli accertamenti effettuati dai medici legali incaricati dal Pubblico Ministero, a "*una singola ferita da arma bianca*".
Quest'ultima è evidentemente quella inferta da , ossia dall'unico soggetto che ha incrociato la persona offesa in un orario compatibile con l'omicidio e che pochi minuti prima era stato ripreso dalle telecamere mentre passeggiava brandendo un coltello. Lo stesso imputato, del resto, ha confessato di essere uscito armato di un coltello da cucina, perché "*era una giornata no*" ed era "*nervoso*", e di averlo poi "*conficcato*" nel petto della persona offesa quando quest'ultima si era opposta alla sottrazione delle cuffie.
Sul piano dell'elemento soggettivo, alcun ragionevole dubbio può sorgere rispetto all'esistenza del dolo omicidiario, da riconoscersi nell'accezione del dolo quantomeno "diretto", seppur declinato nei termini del dolo "d'impeto".
Alla luce degli elementi a disposizione della Corte, non è difatti possibile ritenere che l'imputato abbia sferrato il colpo letale perseguendo in via specifica, esclusiva o principale lo scopo di cagionare la morte di , e cioè che egli sia stato mosso dal dolo "intenzionale" di uccidere.
Sebbene talune circostanze potrebbero essere ritenute indicative di tale esclusiva volontà – come ad esempio il fatto che l'imputato ha deciso di scendere armato per strada perché nervoso e per reagire a una "*giornata no*", al punto da essere stato immortalato con il coltello in mano – esse non appaiono tuttavia idonee ad escludere la coesistenza di intenti lesivi di minore intensità rispetto a quelli omicidiari.
Deve invece ritenersi provato oltre ogni ragionevole dubbio che l'aggressione perpetrata ai danni di sia stata mossa da un dolo omicidiario "diretto", ossia che abbia agito pur avendo previsto il decesso della persona offesa quale conseguenza certa o altamente probabile della propria condotta lesiva. Tale *animus necandi* emerge con chiarezza da numerosi elementi sintomatici, di inequivoca potenzialità semantica, idonei a esprimere il fine perseguito dall'agente e a consentire un giudizio certo circa la natura della sua volontà[5]. Questi sono identificabili nelle caratteristiche e nelle modalità proprie dell'aggressione, la quale si è esplicata nell'inflizione di un colpo che, sebbene isolato, è stato caratterizzato da elevatissima offensività perché diretto verso organi vitali della vittima ed è stato sferrato mediante un'arma che, pur non essendo stata rinvenuta dalla polizia giudiziaria, era evidentemente idonea a produrre lesioni fatali.
A tal proposito, risultano dirimenti gli accertamenti effettuati dagli specialisti in medicina legale, i quali hanno riscontrato, in sede autoptica, una ferita da arma bianca, cagionata con uno strumento da taglio e punta, il quale ha penetrato il torace della vittima e, nel suo transito interno, ha leso non solo il muscolo pettorale destro, ma anche il lobo superiore del polmone destro, il pericardio e la vena polmonare destra, dando luogo a un inondamento ematico del sacco pericardico e dell'emitorace destro. Il colpo inflitto da , peraltro, è risultato essere stato inflitto da destra verso sinistra, dall'alto verso il basso, con una direzione che esclude quanto riferito dall'imputato in sede di spontanee dichiarazioni – quando lo stesso ha affermato di aver semplicemente "*alzato*" l'arma, sfilandola subito dopo dal corpo della persona offesa, come a voler lasciare intendere che si fosse trattato di un gesto automatico di difesa – ed è anzi indicativa di un chiaro intento omicidiario, fondato sull'accettazione del decesso della vittima quale conseguenza pressocché certa, o comunque altamente probabile, del colpo armato.
Il giudizio circa l'intensità del dolo "diretto" dell'imputato non è peraltro impedito dall'eventuale coesistenza di finalità alternative sottese alla condotta violenta[6] o dal fatto che l'intento omicidiario

[5] Elementi semantici cui fa riferimento una consolidata giurisprudenza di legittimità relativa ai reati contro la persona, la quale individua, tra gli elementi sintomatici del dolo, la reiterazione dei colpi, la loro intensità e direzione, l'impiego di armi o altri strumenti micidiali, la condotta antecedente o successiva al reato (v., Cass., nn. 5029/2008; 15023/2006; 7574/1993).
[6] Anzi, quello relativo all'equiparazione tra dolo alternativo e dolo diretto rappresenta un argomento diffuso nella

è sorto e ha trovato esplicazione in un lasso di tempo assai circoscritto (come anticipato, la rapina e l'aggressione ai danni di si sono consumate fulmineamente, nell'arco temporale di circa trenta secondi). A tale ultimo riguardo, occorre difatti ricordare che il dolo d'impeto trova fondamento in un dato meramente cronologico – consistente nella repentina esecuzione di un proposito criminoso improvvisamente insorto – e non esclude la rappresentazione e l'adesione volontaristica a eventi considerati lucidamente come certi o altamente probabili, sebbene vagliati nel contesto di un arco di tempo circoscritto[7].
Sempre con riguardo all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato, nessun rilievo può assumere la questione – oggetto della discussione delle parti – relativa alla consapevolezza o meno dell'imputato di aver arrecato una lesione fatale alla persona offesa. Tale circostanza sarà invece vagliata nel paragrafo relativo alle circostanze eventuali, alla valutazione complessiva della condotta dell'imputato e alla quantificazione della pena, poiché essa rileva esclusivamente a tali fini. La mancata percezione da parte dell'imputato dell'esito fatale della propria condotta violenta, anche laddove fosse stata accertata, non avrebbe comunque potuto escludere la sussistenza del dolo, poiché tale elemento soggettivo si forma anteriormente o contestualmente alla condotta – e mai successivamente alla medesima – e pervade infine l'azione delittuosa, indipendentemente dai suoi esiti concreti[8].

Suddette valutazioni resistono alle giustificazioni timidamente prospettate da nel corso delle sue dichiarazioni, il quale ha ripetuto in più occasioni di essersi "*difeso*" dalla sua stessa vittima. Nessuna rilevanza, né sul piano della colpevolezza né sul piano dell'antigiuridicità, può essere difatti attribuita alla condotta difensiva posta in essere da a seguito della sottrazione degli auricolari. Tale reazione, consistita peraltro in "*due colpi*" non meglio determinati e certamente privi di una chiara destinazione offensiva come sarebbe stato laddove avesse sferrato dei "*pugni*", può definirsi "*istintiva*", prima ancora che "*difensiva*", nel senso che essa rappresenta la normale e contenuta risposta a uno stimolo prevaricatore esterno; né si sarebbe potuto pretendere dalla persona offesa una resa incondizionata e l'inibizione di un moto impulsivo che, in base a quanto emerso, è consistito nel mero tentativo di recuperare la *res furtiva*, ormai appresa alla sfera corporea dell'aggressore. Pertanto, anche laddove abbia avuto effettivamente luogo, siffatta reazione non contrasta con la descrizione di offerta dai testimoni delle parti civili, i quali hanno delineato il profilo di un giovane riservato, pacifico e non avvezzo ai contrasti. Il tentativo di recuperare gli auricolari appare comprensibile – sebbene sconsigliabile e rischioso in quelle circostanze – e in alcun modo risulta idoneo a esprimere a sua volta una volontà prevaricatrice, perché risponde piuttosto a un istinto di conservazione del proprio patrimonio e della propria dignità che è connaturato nell'uomo ed è del tutto giustificabile se trova espressione in termini cotanto circoscritti. La reazione istintiva della persona offesa, per come si è esplicata, non appare quindi idonea ad attribuire alla condotta aggressiva dell'imputato una diversa direzione finalistica, ossia un fine prettamente difensivo, né in alcun modo può porsi a fondamento di una legittima difesa dell'aggressore, poiché la causa di giustificazione di cui all'art. 52 c.p., come noto, esclude l'antigiuridicità della condotta di chi agisce perché "*costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui*", e tale condizione non è riferibile a colui che ha causato volontariamente il pericolo[9]. Allo stesso modo, non può certo ritenersi "*ingiusta*" l'offesa cui si espone colui che, dopo aver aggredito un altro soggetto, deve difendersi dalla reazione prevedibile e proporzionata di costui[10].

Alla luce di quanto esposto, è stata dunque provata oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità di per entrambi i reati contestatigli, i quali concorrono pacificamente

---

giurisprudenza di legittimità, criticato da alcune voci dottrinali nei soli limiti in cui esso conduce a escludere la compatibilità tra dolo alternativo e dolo eventuale (v., *inter alias*, Cass. nn. 47339/2024; 43250/2018; 9663/2013; 11521/2009; 27620/2007).

[7] Cfr. Cass. nn. 26316/2023; 23517/2013.

[8] Sulla rilevanza del dolo concomitante o sopravvenuto, ma non successivo, v. Cass. nn. 9049/2023; 3116/2016; 10097/1974.

[9] *Inter alias*, v. Cass., n. 5424/1992.

[10] V. Cass. n. 15090/2019.

tra loro[11] e, nel caso di specie, risultano espressione di un medesimo disegno criminoso, esplicatosi all'interno di un contesto spazio-temporale omogeneo, atto a giustificare l'applicazione dell'istituto della continuazione di cui all'art. 81, co. 2, c.p.

Particolare attenzione è richiesta alla Corte al fine di vagliare se nel caso di specie possano ritenersi integrate le circostanze aggravanti contestate all'imputato.
Chiaramente, tale sforzo valutativo non riguarda l'aggravante dell'uso dell'arma, contestata con riferimento al delitto di rapina impropria di cui al capo a). Difatti, sebbene tale strumento offensivo non è stato mai rinvenuto dagli organi inquirenti, esso è stato ripetutamente descritto dall'imputato, con dichiarazioni che hanno trovato pieno riscontro nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza e negli accertamenti medico legali. Non vi è dunque motivo per dubitare che la ferita fatale sia stata inflitta mediante un coltello da cucina, il quale costituisce uno strumento atto a offendere, dotato di una lama e di una punta, il cui porto è vietato in assenza di un giustificato motivo, ai sensi dell'art. 4 co. 2 della Legge n. 110 del 1975. Tale strumento, pertanto, pur non potendo essere qualificato come arma bianca ai sensi del diritto amministrativo, assume tale qualifica ai fini del diritto penale, in ragione dell'esplicita norma definitoria contenuta nell'art. 585 co. 2 del Codice penale.
Maggiore approfondimento motivazionale merita invece la circostanza di cui all'art. 61 co. 1 n. 5 c.p. – ossia la cosiddetta aggravante della "minorata difesa", contestata in entrambi i capi di imputazione – che attribuisce particolare rilevanza all'approfittamento di circostanze di tempo, luogo o persona idonee a ostacolare la pubblica e privata difesa. Come evidenziato anche dal Pubblico Ministero in sede di requisitoria, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che "*la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto*"[12].
Pertanto, ai fini dell'applicazione della circostanza in esame, non è sufficiente far riferimento al fatto che i delitti contestati all'imputato siano stati commessi di notte, ma occorre anche verificare che le caratteristiche proprie dell'orario notturno abbiano in concreto ostacolato le possibilità di difesa privata e pubblica della persona offesa e che non siano intervenute altre circostanze atte a neutralizzare suddetti impedimenti.
Nel caso di specie, non sussistono dubbi circa il fatto che le possibilità di difesa di siano state limitate dalle circostanze di luogo e di tempo in cui si è verificata l'aggressione: ha perpetrato i reati contestatigli intorno alle tre di notte, godendo di condizioni per lui tanto favorevoli quanto sfavorevoli per la persona offesa, quali la limitata luminosità derivante dall'orario notturno e la totale assenza di altri passanti. L'aggressione consumata ai danni di ha difatti avuto luogo lungo una strada ampia e a quell'ora desolata, in circostanze di luogo e di tempo tali da impedire alla persona offesa di sottrarsi alle mire predatorie dell'imputato, vedendosi preclusa la possibilità di chiedere aiuto a terze persone o di trovare rifugio in altri luoghi. È stato del resto ampiamente dimostrato che l'aggressore e la persona offesa erano gli unici soggetti presenti in quel tratto di viale a quell'ora della tarda notte: ciò è attestato dall'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, dalle dichiarazioni dell'imputato (che ha ribadito più volte che "*non c'era nessuno*"), nonché dalle annotazioni di polizia giudiziaria, che hanno documentato l'assenza di soggetti terzi nel luogo dell'aggressione. Tale circostanza non è contraddetta ed è anzi avvalorata dalle dichiarazioni rese dai due giovani impegnati a effettuare un rifornimento di benzina presso la stazione "Eni" collocata presso la rotonda che divide viale da viale : entrambi hanno difatti dichiarato di non aver visto "*nulla, zero proprio*" o comunque di non aver "*visto né sentito nulla*", a riprova che l'apparente vicinanza della stazione di benzina (collocata comunque a un centinaio di metri di distanza dal luogo dell'aggressione) non era tale da poter esplicare un effetto deterrente sull'aggressore o da poter consentire all'aggredito di godere in concreto di un presidio difensivo. Allo stesso modo, la sussistenza dell'aggravante della "minorata difesa" non può essere esclusa dalla circostanza che,

[11] Cass. nn. 37048/2022; 17427/2019.
[12] Cass., SSUU, n. 40275/2021.

pochi minuti dopo l'aggressione, viale è stata interessata dal passaggio di una volante dei Carabinieri, che ha rinvenuto il corpo agonizzante di . L'intervento delle forze dell'ordine, comunque successivo rispetto all'aggressione, non poteva certo esplicare *ex post* un effetto deterrente sulla precedente azione delittuosa di , né poteva conferire a più ampie facoltà difensive: lo stesso ha consentito esclusivamente un rapido intervento del personale sanitario, purtroppo rivelatosi insufficiente a evitare l'esito fatale. Si è trattato inoltre di un passaggio occasionale, perché effettuato nel contesto di un'attività di controllo del territorio "dinamica" e non "statica" che, pur esplicando in astratto degli effetti positivi sulla sicurezza urbana, non ha potuto comunque offrire in concreto un *surplus* di tutela alla persona offesa, tale da compensare il *deficit* difensivo derivante dalle circostanze di tempo e di luogo dell'aggressione.

Non fonda invece l'applicazione della circostanza in esame la differenza di costituzione fisica intercorrente tra l'imputato e la persona offesa, cui ha fatto riferimento in sede di discussione la Difesa delle parti civili. L'articolo 61 co. 1 n. 5 c.p. attribuisce rilevanza alle "*circostanze di persona, anche in riferimento all'età*", per cui l'aggravante in esame può certamente trovare fondamento nelle condizioni di particolare e oggettiva debolezza fisica della persona offesa, come avviene, ad esempio, nell'ipotesi dei reati commessi in danno di persone anziane o di donne in gravidanza[13]. Ritiene tuttavia la Corte che non possa assumere rilevanza a tali fini una mera differenza di costituzione fisica tra imputato e persona offesa, laddove la stessa non si traduca in una netta sproporzione di forze tra le parti, tale da annichilire in concreto le possibilità di difesa della vittima del reato. Nel caso di specie, per l'appunto, pur essendo stata ribadita la differenza di altezza e di peso intercorrente tra aggressore e aggredito, non è stato in alcun modo provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che ciò abbia precluso le possibilità di difesa privata di , il quale, del resto, nonostante una costituzione magra e un'altezza inferiore rispetto a quella di , non si è comprensibilmente arreso all'aggressione subita e ha tentato di recuperare quanto gli era stato sottratto in precedenza, andando così incontro alla reazione violenta dell'imputato. D'altronde, come specificato sempre dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai fini dell'applicazione della circostanza in esame non è sufficiente l'esistenza di condizioni che siano in astratto idonee a favorire la commissione del reato, ma è necessaria la prova dell'efficacia esplicata in concreto dalle medesime nel limitare le opportunità difensive della persona offesa[14].

Occorre inoltre soffermarsi sull'esistenza dell'ulteriore elemento costitutivo dell'aggravante in esame, consistente dell'"approfittamento" delle circostanze di tempo e di luogo atte a limitare la privata o pubblica difesa.

Le posizioni assunte dalle parti in sede di discussione, impongono a questa Corte di specificare il significato del verbo "*profittare*" utilizzato dal legislatore e di chiarire che il medesimo non impone di qualificare in termini soggettivi la natura della circostanza aggravante. Quest'ultima presenta difatti natura oggettiva, perché attiene alle modalità concrete dell'azione e alle circostanze di tempo, di luogo o relative alla persona offesa, le quali agevolano l'agire del reo e inficiano le facoltà difensive della vittima[15]. Il riferimento all'approfittamento del soggetto agente incide pertanto esclusivamente sull'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante: in deroga alla regola generale di cui all'art. 59 co. 2 c.p., secondo la quale gli elementi costituitivi delle aggravanti devono essere imputabili al reo quantomeno a titolo di colpa, la norma in esame richiede invece che il reo abbia avuto consapevolezza delle circostanze atte a inficiare la pubblica o privata difesa e ne abbia tratto coscientemente e obbiettivamente vantaggio. Non è invece necessario che l'approfittamento delle predette circostanze sia oggetto del dolo specifico del soggetto agente o che la situazione di vantaggio sia stata ricercata *ad hoc* da quest'ultimo o sia stata dal medesimo indotta[16].

Ciò posto, guardando alla fattispecie concreta, è evidente che abbia approfittato delle condizioni di favore offertegli dall'aver commesso il delitto in orario notturno e dunque in una strada non illuminata a giorno e deserta: lo stesso, al momento dell'azione delittuosa, aveva chiaramente consapevolezza delle predette circostanze, perché ha dato prova, con le proprie dichiarazioni, di avere

[13] Cfr. Cass., nn. 21525/2025; 8998/2014.
[14] V. Cass., SSUU, n. 40275/2021.
[15] V. Cass., nn. 39349/2019; 48108/2008.
[16] V. Cass., SSUU, n. 40275/2021; Cass. nn. 13387/2013; 2960/1997.

percepito l'assenza di altri passanti e dunque di essere stato cosciente di agire in condizioni che avrebbero facilitato la commissione del reato di rapina (prima) e di omicidio (poi), limitando le capacità di reazione della vittima e precludendole il soccorso di terzi.
Nessuna rilevanza ha invece il fatto che sia uscito di casa alle due di notte non per una scelta "strategica", ma perché nervoso e incurante dell'ora tarda. Difatti, come anticipato, l'operatività della circostanza aggravante non è pregiudicata in alcun modo dal fatto che le condizioni che minorano la difesa siano maturate in modo indipendente dalla volontà dell'agente, perché ciò che conta è esclusivamente che tali circostanze siano obiettivamente esistenti al momento della commissione dei delitti e che delle medesime l'imputato abbia coscientemente approfittato[17].

Con riguardo invece alle circostanze contestate in riferimento al solo delitto di omicidio di cui al capo b), deve ritenersi senza dubbio operante l'aggravante dei futili motivi, di cui agli artt. 577 e 61 co. 1 n. 1 c.p.
Al riguardo, la nozione di "futile motivo" è consolidata in giurisprudenza, dove tale figura ricorre allorquando "*la determinazione delittuosa sia stata causata da uno stimolo così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, per la generalità delle persone, assolutamente insufficiente a provocare l'azione delittuosa, tanto da poter essere riguardato, più che come causa determinante dell'evento, come pretesto o scusa perché l'agente potesse dare sfogo al suo impulso criminale*"[18] o, più sinteticamente, "*quando la spinta al reato manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul piano logico con l'azione commessa*"[19]. Per operare tale valutazione, si impone pertanto all'interprete un giudizio bifasico, che richiede la verifica di un elemento oggettivo, "*costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato*", e di un elemento soggettivo, costituito dalla "*possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento*".[20]
Tale duplice giudizio trova esito positivo nel caso di specie, dove emerge con evidenza l'esistenza di una netta sproporzione tra il reato di omicidio commesso da e il motivo che lo ha determinato, individuabile nella blanda reazione di alla sottrazione dei propri beni e nell'esigenza dell'imputato di assicurarsi il possesso delle cuffie appena strappate di dosso alla persona offesa, il cui valore era evidentemente irrisorio ed è infatti poi risultato essere pari a 14 euro. Motivo cui era peraltro sotteso a monte lo scopo, inequivocabilmente abietto, di sottrarre alla persona offesa qualunque cosa fosse in suo possesso e qualunque fosse il valore economico della medesima – per poi rivenderla e ricavare, ragionevolmente, una somma di denaro minima e comunque non comparabile con la sconsolante vastità del danno provocato ("*Quando ho visto il ragazzo volevo prendergli tutto nel senso soldi, cellulare, cose che potevo rivendere. Anche le cuffie le ho prese per rivenderle, ma non so quanto ci avrei fatto. Tutto quello che avrei avuto lo avrei venduto*"). Dinanzi a una così accentuata sproporzione – tanto più evidente laddove si consideri il valore economico degli auricolari sottratti alla persona offesa – la ragionevole, prevedibile e proporzionata reazione di , che ha tentato di recuperare il bene che gli era stato appena sottratto protendendosi verso l'imputato, ha assunto la consistenza di un mero pretesto, di una banale scusa, sul quale ha fatto fulcro per dare sfogo al proprio impulso omicida. L'imputato ha così sferrato un colpo dotato di un'elevatissima capacità offensiva e ha annichilito ogni possibilità di reazione, anzi, ogni impulso vitale della vittima, dando sfogo a una volontà di sopraffazione che non ha trovato nella resistenza della persona offesa una ragione, bensì, assai più amaramente, una mera opportunità di espressione. Le ragioni alla base dell'agire dell'imputato, per la loro ridotta rilevanza e consistenza, appaiono quindi insufficienti a stimolare un'azione delittuosa di tale portata distruttiva e denunciano una maggiore pericolosità e colpevolezza dell'imputato, il cui impulso criminale aspettava soltanto un pretesto per poter trovare concreta esplicazione fattiva.

---

[17] V. Cass. nn. 712/2010; 14995/2005; 44624/2004; 10268/1996.
[18] Così Cass. nn. 25940/2020; 38377/2017; 41052/2014; 59/2014; 35369/2007; 5864/2000.
[19] Così Cass. nn. 35369/2007; 4453/2000.
[20] In tali termini Cass., nn. 45290/2024; 45138/2019; 16889/2018.

Quanto appena affermato non contrasta con la qualificazione del dolo dell'imputato quale dolo "d'impeto", poiché l'espressione fulminea di un intento criminoso non preclude in alcun modo che i motivi posti a fondamento dell'agire criminale possano rivelarsi, come nel caso di specie, futili e pretestuosi[21].
Inoltre, è evidente e non merita particolare approfondimento l'affermazione secondo cui è del tutto estranea alla valutazione dell'esistenza dei futili motivi ogni considerazione relativa al contesto socio-familiare dell'imputato, la quale non sarebbe comunque idonea a sminuire in alcun modo l'enorme sproporzione esistente tra l'azione criminale e la sua causa scatenante. Del resto, non in tal senso deve intendersi il carattere soggettivo dell'aggravante, perché tale qualificazione non impone al giudice di profondersi in valutazioni relative alla personalità dell'imputato e al suo ambiente, ma rileva esclusivamente ai fini dell'estensione della medesima ad eventuali concorrenti ai sensi del combinato disposto degli artt. 70 e 118 c.p. Ciò, ovviamente, senza escludere la rilevanza e la necessità di un giudizio inerente alla colpevolezza e alla pericolosità dell'imputato, che deve sottendere l'applicazione di qualsiasi circostanza, aggravante o attenuante, incidendo quest'ultime in punto di pena ed essendo le medesime espressione dei parametri delineati, in via generale, dall'art. 133 c.p.

Deve invece ritenersi esclusa la cosiddetta circostanza aggravante della "connessione teleologica o consequenziale" di cui al combinato disposto degli artt. 576 e 61 co. 1 n. 2 c.p., la quale prescrive la pena dell'ergastolo per colui che ha commesso il reato di omicidio "*per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato*". Nel caso di specie, la predetta circostanza è stata contestata all'imputato per aver commesso il delitto di omicidio doloso al fine di assicurarsi il profitto del reato di rapina impropria, ossia per consolidare il possesso delle cuffie sottratte immediatamente prima a

Ritiene questa Corte che l'aggravante in esame non possa operare nei rapporti tra i reati di omicidio doloso e rapina impropria, laddove l'azione violenta esplicata immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o l'impunità, abbia determinato la morte della persona offesa.
Alla base di tale interpretazione – che corrisponde a un orientamento diffuso nella giurisprudenza di legittimità[22] – rileva la considerazione secondo cui l'aggravante in questione condivide con il delitto di rapina impropria tanto la modalità commissiva (esplicandosi nell'esercizio di violenza, seppure diversamente graduata) quanto anche la direzione finalistica (mirando al consolidamento del possesso o all'impunità). Pertanto, la congruenza di tali elementi giustifica l'assorbimento dell'aggravante nel delitto di rapina impropria, secondo un meccanismo coerente con il principio di specialità e, soprattutto, imposto dal principio del *ne bis in idem* sostanziale.
Diversa è infatti l'ipotesi in cui l'aggravante del nesso teleologico operi tra il delitto di omicidio e quello di rapina "propria", commesso immediatamente dopo l'azione omicidiaria. In tal caso, il delitto di omicidio è effettivamente "reato mezzo", perché strumentale alla successiva realizzazione del reato contro il patrimonio. Tale destinazione finalistica giustifica quindi l'applicazione dell'aggravante e impone di escludere una sovrapposizione tra le fattispecie tanto ampia da giustificare l'assorbimento della circostanza nel reato di rapina "propria"[23].
Nell'ipotesi in esame, che attiene ai rapporti tra il delitto di rapina "impropria" e il delitto di omicidio

---

[21] Cass., nn. 12930/2018; 17686/2010; 24894/2009.

[22] V., Cass. nn. 37070/2023; 17964/2023; 33117/2022; 19567/2022; 990/2022; 20171/2021; 21411/2019; 51457/2017; 42371/2006; 5189/1996; 12359/1990. Resiste in sede di legittimità un orientamento di segno opposto, in ragione del quale la Prima Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza del 23.6.2025, ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: "*se, in caso di rapina impropria, consumata o tentata, in cui la violenza abbia cagionato la morte della persona offesa, rispetto al delitto di omicidio volontario sia configurabile l'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61, comma primo, n. 2 cod. pen.*". L'esistenza della suddetta ordinanza di rimessione è stata appresa da questa Corte di Assise in data successiva alla lettura del dispositivo.

[23] Cass. nn. 27070/2023; 33117/2022: "*In simile evenienza, l'unico profilo di potenziale 'assorbimento' riguarda una delle modalità commissive (la violenza, ricorrente nel caso concreto in modo ambivalente) ma ciò che rileva ai fini dell'aggravante è essenzialmente il profilo soggettivo (l'aver previamente deliberato l'omicidio a scopo di rapina) e la coincidenza di modalità commissive non è di tale entità da determinare un reale fenomeno di assorbimento dell'aggravante*".

doloso, è invece evidente che, laddove si ritenesse applicabile la circostanza aggravante del nesso consequenziale, ciò darebbe luogo a una duplicazione sanzionatoria, perché la direzione finalistica dell'azione violenta, volta a ottenere il consolidamento del possesso della *res* sottratta, sarebbe valutata con sfavore due volte, nella forma del dolo specifico proprio del delitto di rapina impropria e quale elemento eventuale della fattispecie di omicidio (idoneo, peraltro, a comportare l'applicazione della pena dell'ergastolo). Il disvalore sotteso alla volontà del soggetto agente, già valorizzato ai fini dell'integrazione del delitto contro il patrimonio, non può pertanto essere nuovamente considerato quale elemento aggravante del delitto di omicidio doloso, laddove quest'ultimo sia commesso immediatamente dopo la sottrazione dei beni della persona offesa e per assicurarne il possesso. È doveroso quindi ritenere la circostanza aggravante del delitto di omicidio assorbita nel delitto di rapina impropria, prevenendo tale soluzione effetti punitivi eccessivi e distonici rispetto ai principi cardine dell'ordinamento penale.
Ai fini dell'esclusione dell'aggravante in esame non può conferirsi invece alcuna rilevanza al "*sostanziale stato di ubriachezza*" dell'imputato, il quale "*sostanziale*" non è, perché non è stato in alcun modo provato (del resto, ha specificato di aver consumato alcolici, ma soltanto il pomeriggio precedente all'omicidio, ossia diverse ore prima della commissione del delitto). In ogni caso, laddove fosse effettivamente stato provato, tale stato di alterazione psicofisica avrebbe imposto all'autorità giudiziaria – requirente e giudicante – un atteggiamento di maggiore severità nei confronti dell'imputato, e non di maggiore condiscendenza, alla luce delle chiarissime ed esplicite determinazioni sanzionatorie del legislatore (artt. 92 ss. c.p.).

Le caratteristiche della fattispecie concreta all'esame della Corte impongono poi particolare attenzione alla possibilità di applicare l'istituto delle "circostanze attenuanti generiche", come richiesto dal Pubblico Ministero e dalla Difesa dell'imputato in sede di conclusioni.
A tal riguardo – pur nella consapevolezza della gravità dei delitti commessi dall'imputato, che sarà comunque adeguatamente valutata in sede di computo della pena – la Corte di Assise ha riconosciuto all'unanimità, per ciascuno dei reati contestati, la presenza di talune circostanze che devono essere valutate favorevolmente per l'imputato e che assumono rilevanza ai sensi dell'art. 62 *bis* c.p.
La *ratio* di tale norma, come noto, è quella di consentire al giudice un migliore e più attento adeguamento della pena al caso concreto, nell'ottica di una dosimetria della pena che corrisponda, dettagliatamente, all'effettivo disvalore della fattispecie[24]. Ciò tuttavia non denuncia l'intenzione del legislatore di attribuire all'autorità giudiziaria un regale potere di grazia e di indulgenza, volto a stemperare la pena prevista dalla legge laddove ritenuta arbitrariamente eccessiva alla luce di un generico giudizio di benevolenza nei confronti dell'imputato. Piuttosto, è riconosciuto al giudice il dovere di vagliare la presenza di situazioni che, pur non comprese tra quelle esplicitate nell'art. 62 c.p., evidenziano una minore gravità del reato o capacità a delinquere dell'imputato, e che siano comunque riconducibili ai parametri individuati dal legislatore per mezzo dell'art. 133 c.p., in un'ottica coerente con il principio di legalità.
La facoltà, o meglio il dovere, di valutare la concedibilità delle attenuanti generiche rappresenta pertanto una componente del procedimento di "personalizzazione" della pena che è imposto al giudice in base ai principi prescritti dall'art. 27 della Costituzione, i quali ribadiscono il carattere necessariamente personale e proporzionato della sanzione e ne ribadiscono la finalità prettamente rieducativa.
Il fine della rieducazione dell'imputato, permeando e indirizzando il giudizio sanzionatorio, impone pertanto a questa Corte di tenere in debita considerazione la giovane età dell'imputato, che al tempo dei delitti aveva soli diciannove anni. Il dato anagrafico non rileva in sé, ma in quanto ha trovato riflesso nell'immaturità dell'imputato, che ha agito in modo irruento e superficiale, sull'onda di una spinta adrenalinica o emotiva, e che per prevalere sulla propria vittima ha dato luogo a un danno del tutto sproporzionato e esorbitante rispetto al proprio obiettivo, consistente nell'impossessamento di un bene di valore effimero. Solo dopo aver inflitto la coltellata fatale, il giovane Daniele Rezza si è reso conto della gravità del proprio gesto e ha iniziato a vivere un momento di accentuato sbandamento, che lo ha condotto a oscillare tra sgraziati tentativi di sfuggire alla giustizia e la

[24] Cfr. Cass. nn. 9299/2018; 19639/2012; 2769/2009.

tendenza ad ammettere le proprie colpe prima dinanzi ai suoi genitori e poi dinanzi agli organi di polizia e all'autorità giudiziaria[25].

È in tale contesto che costui ha posto in essere taluni comportamenti che devono anch'essi essere valutati ai sensi dell'art. 62 *bis* c.p. Si fa riferimento al fatto che l'imputato – nel porre in essere un tentativo di fuga il cui carattere approssimativo era esso stesso specchio della scarsa convinzione del suo autore – si è consegnato alla Polizia Ferroviaria di Alessandria, dichiarandosi colpevole dell'omicidio di . A tal riguardo, non appare dirimente se si sia avvicinato spontaneamente agli operatori di polizia, se abbia fatto in modo di farsi controllare o se il controllo abbia avuto genesi spontanea, perché ciò che rileva veramente è che l'imputato, senza che gli fosse stata posta alcuna domanda al riguardo, è "*esploso*", dando voce al proprio turbamento interiore attraverso una confessione.

L'atteggiamento sostanzialmente remissivo di non appare dunque frutto di una mera strategia difensiva, ma piuttosto dell'incapacità di sorreggere il peso delle conseguenze delle proprie azioni, a dimostrazione del fatto che la struttura criminale dell'imputato è fortunatamente ancora acerba e non presenta una solidità tale da precludere una prognosi favorevole circa l'efficacia di eventuali percorsi di risocializzazione.

Anche le dichiarazioni confessorie dell'imputato, reiterate in varie occasioni, sono apparse genuine e generalmente compatibili con gli esiti degli accertamenti svolti dagli organi inquirenti.

ha infatti esposto ampiamente le proprie condotte, non omettendo i dettagli che avrebbero chiaramente aggravato la sua posizione, come quelli relativi allo stato di nervosismo che lo aveva indotto a uscire di casa portando con sé un coltello, all'abbondante consumo di alcolici nel corso del pomeriggio precedente, alla matrice predatoria sottesa alle proprie azioni, alla scelta di liberarsi delle cuffie sottratte alla persona offesa e di darsi alla fuga verso l'estero, dopo aver dato commiato ai propri amici ed essersi liberato della *SIM card* del proprio telefono cellulare.

Il profilo di maggiore discostamento della realtà oggettiva dei fatti è quello relativo alla consapevolezza di aver inflitto una ferita potenzialmente letale alla propria vittima. Difatti, sebbene abbia più volte negato tale circostanza, avendo affermato di non aver visto sangue nell'immediatezza dei fatti e di aver appreso della morte di soltanto la mattina seguente, ciò appare contraddetto dal tipo di ferita inferto, che ha comportato una vastissima emorragia, nonché dal fatto che l'imputato si è immediatamente dato alla fuga (lasciando sul posto molti dei beni della persona offesa), si è liberato dell'arma, che nell'immediatezza aveva nascosto sotto i vestiti, e ha poi provveduto a lavare o far lavare i propri indumenti che, difatti, hanno presentato delle macchie ematiche rilevate mediante l'uso del *Luminol*. Ciononostante, tale incongruenza non ha privato le dichiarazioni di di una generale portata confessoria, tant'è che le stesse hanno consentito agli inquirenti di acquisire tempestivamente gli ulteriori elementi probatori, grazie ai quali è stato eliminato qualsiasi dubbio circa l'effettiva identità dell'aggressore di Inoltre, la narrazione edulcorata dei momenti immediatamente successivi all'aggressione rivela ancora una volta l'immaturità dell'imputato, il quale ha esperito un tentativo tanto infantile quanto inutile di mostrarsi meno colpevole agli occhi della Giustizia, mostrandosi sorpreso dalle terribili conseguenze del suo agire feroce, che ne costituivano invece l'esito più ovvio.

L'atteggiamento collaborativo di si è tradotto infine anche nella scelta di acconsentire all'acquisizione degli atti formatisi al di fuori del contraddittorio delle parti. Tale comportamento processuale non è esplicazione di una mera strategia difensiva, ma è stata espressione della scelta dell'imputato di contribuire a una rapida definizione della vicenda processuale, in ragione della sua predisposizione a sottoporsi alla pena di legge[26].

A vedere della Corte, non può invece attribuirsi rilevanza attenuante alle disagiate condizioni socio-familiari di , come delineate dal Pubblico Ministero in sede di conclusioni, perché le stesse non sono state in alcun modo provate.

Innazitutto, l'applicazione delle attenuanti generiche non può dipendere dal luogo di residenza dell'imputato, perché tale soluzione darebbe luogo a un odioso pregiudizio, in base al quale tutti gli abitanti del comune di Rozzano (ma non solo) sarebbero maggiormente inclini alla delinquenza e, di

[25] Cfr. Cass., n. 11985/2020.

[26] Cfr. Cass., n. 22/2022.

conseguenza, dovrebbero godere di un trattamento sanzionatorio favorevole, quasi a compensare una presunta incapacità dello Stato a colmare lacune educative e devianze sociali in una determinata area geografica. Peraltro, nessun dato sulla criminalità è stato prodotto in giudizio e, anche laddove si fosse adempiuto a tale onere, in alcun modo siffatto dato statistico avrebbe potuto incidere sulla valutazione della condotta dell'imputato. Quest'ultimo, prima ancora che cittadino del comune in questione, è un individuo che, pur essendo fisiologicamente influenzato dal proprio ambiente d'origine, non è una mera proiezione di tale luogo, ma dispone di libero arbitrio e di una personalità complessa, frutto della commistione di stimoli eterogenei, positivi o negativi, stratificatisi nel corso degli anni.

Simile discorso vale anche con riguardo alla valutazione dell'influenza familiare sulle condotte di . Non è stato innanzitutto dimostrato che le condotte delittuose dell'imputato siano state conseguenza di errori imputabili a lacune educative rimproverabili ai genitori, o che i medesimi abbiano trasmesso al figlio un compendio di valori sfalsato e negativo. Nulla è emerso circa lo stile di vita del padre e della madre dell'imputato, né sono stati attestati loro eventuali precedenti criminali. In realtà, dal tenore delle dichiarazioni rese da al Giudice delle Indagini Preliminari è emerso un dato di segno diverso: "*...io mi confidavo più con mia madre che con mio padre, però anche lui mi vuole bene. Non sono mai stato aggressivo con loro, avevamo un rapporto tranquillo, nemmeno loro mi hanno mai usato violenza. Il clima era sereno in famiglia. Lavorando al Conad a chiamata, lo stipendio era variabile. Questo mese ho preso 430 euro, il mese prima circa 200 euro. I miei genitori mi davano pochi soldi, mi aiutavano ma non mi piaceva chiedere soldi*". Risultano rilevanti anche le dichiarazioni rese da , padre dell'imputato, il quale ha dimostrato di preoccuparsi dello stato di salute e delle dipendenze del figlio: "*...soffre di epilessia mioclonica giovanile e assume farmaci... gli devo stare io dietro perché altrimenti si dimentica di prenderla e gli può venire l'epilessia. Prendendo questo farmaco non può assumere alcol...* [ma lo assume] *quando esce con gli amici...e credo si faccia le canne. L'ho notato...già un anno fa volevo prendere appuntamento con gli psicologi del CPS ma lui non ha mai voluto, dicendomi che non aveva bisogno. Poi l'ho fatto assumere anche a lavoro da me...al supermercato CONAD di via di Milano, con contratto a chiamata*". La madre dell'imputato, , di professione commessa, ha invece evidenziato che il figlio nell'ultimo periodo era solito dormire in casa e che in genere usciva nel pomeriggio, ma senza un orario fisso. Il quadro familiare che è emerso dalle dichiarazioni appena riportate – non contraddette da altre risultanze – non è risultato né conflittuale né violento né talmente degradato da poter avere influito negativamente sulla personalità di favorendo la realizzazione dei delitti contestati e giustificando un giudizio di maggiore favore nei suoi confronti. Ciò che è emerso, difatti, è piuttosto la presenza di un figlio, comunque maggiorenne, pressocché disoccupato e dedito al consumo di alcol e "canne"; nonché di due genitori, entrambi stabilmente occupati, che si sono interessati del suo stato di salute, hanno tentato di contrastare le sue dipendenze e hanno cercato di monitorarlo, nei limiti del possibile, tentando di fargli intraprendere percorsi terapeutici e facendolo assumere nel medesimo luogo di lavoro del padre. Questi ultimi, peraltro, sono apparsi in un certo senso impotenti e sottomessi al figlio, il quale, essendo maggiorenne, usciva di casa secondo la sua volontà, si prendeva gioco delle loro preoccupazioni (facendo ironia su una sua possibile responsabilità) e, a seguito dell'intervento dei Carabinieri presso l'abitazione familiare, ha di fatto dato un nulla osta al padre affinché quest'ultimo rivelasse il luogo in cui si era disfatto delle cuffie di

Allo stesso modo, non può muoversi un giudizio complessivo sulle qualità dell'ambiente familiare di attraverso la sola analisi della condotta tenuta dai genitori una volta venuti a conoscenza della responsabilità del figlio. Difatti, la scelta di non denunciare l'imputato e di favorire i suoi tentativi di distruzione del corpo del reato e di fuga all'estero – per quanto chiaramente deprecabili – possono tuttavia essere espressione di istinti genitoriali di protezione, scatenatisi in un momento di rischio massimo per l'immagine e la libertà individuale del figlio, e pertanto non costituiscono un parametro rilevante al fine di dedurre le condizioni generali del nucleo familiare o la presenza di *deficit* nell'adempimento del loro ruolo di educatori. Del resto, la valutazione di siffatti comportamenti è preclusa anche sul piano penale, poiché il legislatore ha ritenuto che non sia esigibile dai genitori una condotta collaborativa con la Giustizia, qualora ciò possa compromettere la posizione

dei discendenti (esplicativo, in tal senso, il tenore dell'art. 384 c.p.).

Le predette circostanze attenuanti generiche operano tanto per il delitto di rapina impropria tanto per il delitto di omicidio doloso. Ai sensi dell'art. 69 c.p., esse devono essere oggetto di giudizio di bilanciamento rispetto alle circostanze aggravanti operanti per ciascuno dei reati contestati all'imputato. Tale giudizio conduce a ritenere le predette circostanze equivalenti, perché il giudizio di maggior favore che si impone nei confronti dell'imputato in ragione della sua giovane età non è tale da elidere il disvalore sotteso all'uso dell'arma, all'approfittamento della minorata difesa della vittima e ai futili motivi. Tali circostanze aggravanti, a loro volta, sono – parzialmente – espressione dell'immaturità e della superficialità dell'imputato, per cui non possono essere ritenute prevalenti rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche.

Suddetto giudizio di equivalenza disinnesca gli effetti sanzionatori delle circostanze e, in particolare, della aggravante prevista dagli artt. 577 e 61 co. 1 n. 1 c.p., in virtù della quale il delitto di omicidio doloso è punito con la pena dell'ergastolo.

Sempre in punto di pena, è inoltre rilevante ricordare che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone l'applicazione del minimo edittale né risulta contraddittoria rispetto all'irrogazione dei massimi edittali[27]. La concessione delle attenuanti generiche deriva dalla valutazione di peculiari circostanze che – anche con riferimento ai reati dotati di elevata gravità – possono giustificare l'applicazione di una pena inferiore al minimo edittale predeterminato dal legislatore. Tuttavia, una volta che tale efficacia è esclusa, perché le attenuanti sono ritenute equivalenti o soccombenti rispetto alle concorrenti circostanze aggravanti, spetta al Giudice determinare la pena da applicare nel caso concreto, ponendo in essere una valutazione che, pur basandosi sempre sui parametri di cui all'art. 133 c.p., è autonoma rispetto a quella che ha condotto al riconoscimento delle attenuanti in astratto. Pertanto, i parametri di commisurazione della pena valorizzati nel caso concreto – approfonditamente esposti in motivazione – ben possono giustificare l'irrogazione di una sanzione in termini superiori al minimo edittale o prossimi o corrispondenti al massimo previsto dalla legge[28].

Conseguentemente, deve essere condannato alla pena finale di anni 27 di reclusione, determinata come segue: operato il giudizio di equivalenza tra le riconosciute circostanze aggravanti e attenuanti; ritenuto applicabile l'istituto del cumulo giuridico delle pene in ragione della continuazione tra i reati; riconosciuto il reato più grave in quello di omicidio doloso e applicata al medesimo la pena di anni 24 di reclusione (in ragione di numerosi parametri rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p., quali le circostanze di luogo e tempo dei delitti; l'utilizzo di un'arma; la gravità del reato operato in danno di un giovane poco più che trentenne, accoltellato mentre rientrava a casa dal lavoro e lasciato agonizzante sulla pubblica via; i precedenti dell'imputato che, anche se non divenuti ancora oggetto di sentenze di condanna definitiva, mostrano l'inclinazione violenta dell'imputato e una certa familiarità all'uso del coltello per fini offensivi; la condotta successiva al compimento dei delitti, caratterizzata dall'occultamento dell'arma e dal tentativo di disfarsi del corpo del reato consistente nelle cuffie sottratte a , dal tentativo di eliminare le macchie ematiche presenti sui vestiti usati la notte dell'omicidio; dal tentativo di fuga all'estero contestuale alla distruzione della scheda telefonica del cellulare dell'imputato); applicato l'aumento di anni 3 di reclusione per il delitto di rapina impropria (anch'esso in ragione dei predetti parametri e, in particolare, in considerazione dell'intensità della violenza esplicata per consolidare l'impossessamento degli auricolari sottratti alla vittima, nonostante l'irrisorio valore economico dei medesimi); si calcola la pena finale predetta, pari ad anni 27 di reclusione.

L'ampiezza della pena detentiva impone altresì di applicare le pene accessorie previste dalla legge, da individuarsi, in particolare, nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e nell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Si dispone inoltre il dissequestro e la restituzione all'imputato del telefono cellulare e degli indumenti

[27] Cfr. Cass. nn. 19049/2009; 8364/2006; 1694/1998.
[28] Cass. nn. 2268/2018; 44883/2014; 369/2000.

al medesimo sequestrati; nonché il dissequestro e la restituzione del telefono cellulare della persona offesa, da eseguirsi in favore della madre

In sede conclusionale, le parti civili hanno domandato la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni arrecati, precisati nelle seguenti misure:

- 552.650,25 euro per , madre della persona offesa, comprensivi di 511.026,75 euro per il danno da perdita del rapporto parentale; 17.623,50 euro per il danno catastrofale maturato *iure hereditatis*; 24.000 euro per il danno patrimoniale da lucro cessante;
- 323.944,91 euro ciascuno per e rispettivamente sorella e fratello della persona offesa, comprensivi di 315.133,16 euro per il danno da perdita del rapporto parentale; 8.811,75 euro per il danno catastrofale maturato *iure hereditatis*;
- Tutti con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e con gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data dell'illecito a quella del soddisfo.

Le parti hanno in ogni caso richiesto il riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a 250.000 euro per la madre della parte offesa e pari a 120.000 euro per ciascuno dei germani.

Ritiene la Corte che le prove acquisite non consentono di procedere a una compiuta liquidazione di ciascuna delle voci di danno rivendicate dalle parti civili. Gli elementi cognitivi a disposizione non permettono difatti di definire l'effettiva ampiezza dei contributi erogati dalla persona offesa alla propria famiglia e di vagliare, ai fini risarcitori, la natura delle sofferenze patite dalla vittima *in limine mortis* e l'intensità dei rapporti familiari.
Tuttavia, in ragione della natura dei delitti per cui si pronuncia sentenza di condanna, è del tutto evidente che i prossimi congiunti di abbiano subito un danno patrimoniale e non patrimoniale, il quale può ritenersi parzialmente provato sulla scorta delle dichiarazioni rese dalle medesime parti civili – che hanno fatto riferimento ai rapporti affettivi ed economici intercorrenti con la persona offesa – nonché dei dati sanitari e medico legali acquisiti con il consenso delle parti.
Pertanto, ai sensi dell'art. 539 c.p.p., questa Corte condanna al pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili, liquidata nella misura di 150.000 euro per e di 70.000 euro ciascuno per e , corrispondente all'entità dei danni per cui si ritiene già raggiunta la prova. Rimette inoltre le parti dinanzi al giudice civile per la liquidazione definitiva del danno.

Si liquidano infine in favore delle medesime parti civili le spese processuali nella misura di complessivi 8.000 euro, oltre spese generali, IVA e CPA.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

colpevole dei reati a lui ascritti, unificati dal vincolo della continuazione, esclusa l'aggravante teleologica, e riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti lo

CONDANNA

Alla pena di anni 27 (ventisette) di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere;

Visti gli artt. 29, 32 c.p.

DICHIARA

L'imputato perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena;

DISPONE

Il dissequestro e la restituzione all'imputato del telefono e dei capi d'abbigliamento al medesimo sequestrati, il dissequestro e la restituzione alla madre del telefono della vittima;

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.

CONDANNA

al risarcimento dei danni cagionati alle costitute parti civili , danno da liquidare nella separata sede civile, riconoscendo fin d'ora provvisionale in misura di euro 150.000 per e di euro 70.000 per ciascuna delle altre parti civili;

condanna altresì l'imputato alla rifusione delle spese processuali dalle medesime parti civili sostenute, che liquida in complessivi euro 8.000 oltre spese generali, IVA e CPA;

INDICA

in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza;

DISPONE

La sospensione dei termini di custodia cautelare durante la pendenza del termine per il deposito della sentenza.

Milano, 2.7.2025

CORTE DI ASSISE MILANO

Il presidente
Antonella Bertoja

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 10 SET. 2025
IL DIRETTORE
Dr.ssa MARIAPAOLA MASTRONI